

Legge del 25/06/2003 n. 155 -

Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarieta' sociale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003

Articolo 1

Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale.

Articolo 1 - Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarieta' sociale.

In vigore dal 14/09/2016

Modificato da: Legge del 19/08/2016 n. 166 Articolo 13

1. Gli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarieta' e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'[articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460](#), che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[Torna al sommario](#)